



COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Comune di Roccasecca

Provincia di Frosinone

Via Roma, 9 – 03038 Roccasecca (FR)

Mail: poliziale.roccecca@ymail.com – PEC: poliziale.roccecca@legalmail.it

ORDINANZA N. 37 del 18 giugno 2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE TEMPORANEA ISOLA PEDONALE

IL COMANDANTE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 18/06/2020 con la quale si è stabilito di istituire, in via temporanea fino al 13 settembre 2020 l'“Isola pedonale”, con cadenza settimanale dal venerdì alla domenica, dalle ore 20,00 alle ore 24,00, nel tratto di via Roma dal monumento ai Caduti fino all'intersezione di via Rampa con Via V. Veneto;

Vista pertanto la necessità di adottare provvedimenti in materia di traffico e viabilità al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale salvaguardando nel contempo l'incolumità pubblica;

Considerato che il D.L.gs. 30/04/1992, n. 285, in particolare l'art. 7, comma 9, stabilisce che “*i Comuni, con Deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali*”;

Visti gli artt. 7, 14 e 37 e 38 III° comma del Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del C.d.S. sopracitato, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visto il conferimento dell'incarico responsabile della Polizia Locale ad interim al Dott. Giovanni Rizza, con Decreto del Sindaco n. 4 del 29/06/2017, fino a nuovo e diverso atto;

ORDINA

L'istituzione temporanea dell'“**Isola pedonale**” in via Roma e precisamente dal monumento ai Caduti fino all'intersezione di via Rampa con via V. Veneto **dalle ore 20,00 alle ore 24,00 nei giorni di venerdì, sabato e domenica di ogni settimana fino al 13 settembre 2020.**

Detto divieto/prescrizione dovrà essere reso noto alla cittadinanza secondo le modalità e le prescrizioni previste dall'art. 21 del D.L.gs. 30/04/1992, n. 285 e dagli artt. da 30 a 43 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 per mezzo dell'apposita segnaletica verticale, che dovrà essere esposta e mantenuta efficiente a cura del Settore LL.PP. del Comune.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento.

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri di Roccasecca.

Gli agenti ed i funzionari, cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D. L.gs. 30/04/1992, n. 285, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, applicando, ai contravventori, le penalità previste dal vigente Codice della Strada.

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia. Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Roccasecca, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R n.495 del 16/12/1992 oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Distaccata di Latina a sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dall'Ufficio polizia Locale

Il Comandante della Polizia Locale
Dott. Giovanni RIZZA